



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Antonella Petrocelli	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario (relatore)
Adriana Caroselli	I Referendario
Francesco Testi	I Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza del 17 giugno 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia-Lodi

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”;

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia-Lodi, pervenuta tramite PEC in data 29 maggio 2026 e acquisita al protocollo pareri di questa Sezione n. 9932 in pari data;

VISTA l’ordinanza n. 213/2026, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l’odierna adunanza;

UDITO il relatore, Valeria Fusano.

PREMESSO IN FATTO

Il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia-Lodi ha formulato una richiesta di parere sulle modalità di esecuzione, da parte dell’Amministrazione, di una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di somme, non contestate in giudizio, in favore di una docente, a titolo riconoscimento della progressione economica maturata nel periodo di servizio precedente all’immissione in ruolo, chiedendo di sapere “• *se, in sede di esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme quantificate nel dispositivo, l’Amministrazione debba procedere al pagamento dell’importo indicato nel titolo anche in presenza di significative discordanze rispetto ai conteggi derivanti dalla ricostruzione giuridico economica effettuata in sede esecutiva; • quali siano le corrette modalità operative che l’Amministrazione è tenuta ad adottare al fine di contemperare l’obbligo di conformarsi al giudicato con il dovere di prevenire un danno erariale derivante dalla corresponsione di somme non dovute*”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono chiamate a rendere pareri nell’esercizio della funzione consultiva oggi regolata sia dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, che dall’art. 2 della recente legge n. 1/2026.

Entrambe le citate disposizioni circoscrivono il novero dei soggetti legittimati a formulare richieste di pareri (in materia di contabilità pubblica) alle Sezioni regionali di controllo, attribuendo la relativa facoltà di attivare la funzione consultiva solo a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane.

Come ricordato dalla recente deliberazione n. 186/2026/PAR di questa Sezione, alla quale si rinvia anche per più ampi riferimenti giurisprudenziali sul punto, si tratta di un elenco di carattere tassativo, con conseguente inammissibilità della richiesta di parere qui in esame, in quanto proveniente da Amministrazione, quale è la Ragioneria Territoriale dello Stato (di Pavi-Lodi), sprovvista della necessaria legittimazione.

Fermo quanto precede e ferma la possibilità, per la Ragioneria Generale dello Stato, di sottoporre la questione alla Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, in accordo con l'art. 2, co. 1, prima parte, della legge 1/2026, va precisato che le differenze in eccesso di calcolo rilevate dalla Ragioneria Territoriale derivano dalla mancata applicazione della prescrizione, non trattandosi, quindi, in quanto oggetto di giudicato, di "*somme non dovute*", bensì di un esborso che legittimamente l'Amministrazione dell'Istruzione e del Merito avrebbe potuto evitare sollevando la relativa eccezione.

È, pertanto, la condotta processuale negligente della Amministrazione "resistente", e non di quella tenuta a dare esecuzione alla sentenza, che configura un possibile danno erariale se non sia stata contestata la richiesta avversaria o siano stati esperiti i necessari rimedi processuali avverso la pronuncia che erroneamente la condanni alla corresponsione di somme maggiori.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – dichiara inammissibile sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere pervenuta dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia-Lodi.

Dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Procura contabile per quanto di competenza.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 17 giugno 2026.

il Relatore
(Valeria Fusano)

il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il
23 giugno 2026

Il funzionario preposto
(Susanna De Bernardis)